



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 116

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Istanza di rimborso da parte del Comune di Prato Sesia (No) a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 129 depositata in data 6 giugno 2016 che ha pronunciato la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Taglio fondo sperimentale di riequilibrio anno 2013.

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 11,30 e seguenti convocata nei modi prescritti, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
MANUELLI Luca	x	
MASSAROTTI Diego	x	
ALBERTI Alfredo	x	
	3	

Assiste il Segretario Comunale Dr.Michele Regis Milano;

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI PRATO SESIA

Oggetto: Istanza di rimborso da parte del Comune di Prato Sesia (No) a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 129 depositata in data 6 giugno 2016 che ha pronunciato la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Taglio fondo sperimentale di riequilibrio anno 2013.

PARERI

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 2, 97 c.4b e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia 28.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Michele Regis Milano

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 28.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Paesanti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la sentenza n. 129 del 2016 della Corte costituzionale ha dichiarato l'Illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 avente per oggetto "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno;

Visto che l'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2013, n. 95, ha disposto la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali, per il complessivo importo di 2.250 milioni di euro, per l'anno 2013, nei confronti dei Comuni ricompresi nelle Regioni a statuto ordinario in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi;

Dato atto che l'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2013, n. 95, ha previsto che a decorrere dall'anno 2013, le riduzioni da applicare a ciascun Comune sono determinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Interno, ripartendo la stessa riduzione per ciascun ente in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);

Considerato che la disposizione censurata dalla Corte costituzionale ha comportato la lesione dell'autonomia finanziaria riconosciuta agli enti locali dall'art. 119 della Costituzione in quanto:

- la disposizione censurata non stabilisce un termine entro il quale il decreto ministeriale che determina la riduzione di entrate erariali per ciascun Comune deve essere emanato. Difatti, la riduzione dei trasferimenti a esercizio finanziario quasi concluso arreca problemi nella programmazione economica-finanziaria dell'ente locale, in particolare nella stesura e nell'approvazione del bilancio di previsione;
- il parametro utilizzato per la determinazione della riduzione dei trasferimenti statali nelle spese sostenute, da parte di ciascun ente locale, per i "consumi intermedi", del triennio 2010-2012, è una categoria nella quale rientrano sia le spese stanziare nell'interesse di ogni singola amministrazione sia quelle destinate ad assicurare servizi ai cittadini;
- la riduzione dei trasferimenti statali basati sulle spese sostenute dai singoli Comuni per i "consumi intermedi" è ispirata da una *ratio* diversa da quella che connota la previsione costituzionale del fondo perequativo, che si basa sul criterio della capacità fiscale per abitante;

Considerato inoltre che la disposizione censurata dalla Corte costituzionale ha violato altresì, gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per le riduzioni dei trasferimenti ai Comuni per l'anno 2012, non subordina la determinazione unilateralmente assunta dallo Stato con decreto ministeriale all'ipotesi di inerzia della Conferenza Stato – Città e autonomie locali;

Ritenuto consolidato l'orientamento della giurisprudenza che afferma il principio della retroattività degli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pronuncia che non sono esauriti;

Dato atto che per rapporti ancora non esauriti, per consolidata giurisprudenza, si intendono i rapporti per i quali non siano decorsi termini di prescrizione o decadenza, come nel caso di specie per cui viene avanzata la richiesta di rimborso;

Dato atto che con la sentenza n. 129/2016 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale ha disposto il taglio complessivo di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013;

Visto che il Comune di Prato Sesia per effetto della decurtazione sulle spettanze per l'anno 2013 operata dal decreto del Ministro dell'Interno del 24 settembre 2013 in attuazione dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ha subito un taglio di euro **43.413,44**;

Ritenuto quindi, di procedere alla formulazione di un'istanza di rimborso con contestuale diffida al pagamento del dovuto in nome e per conto del Comune di Prato Sesia a firma del Sindaco, legale rappresentante pro tempore;

Visti in ogni caso:

- il D. Lgs 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- Il regolamento di Contabilità;

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 8 del 25.01.2016 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione 2016-2018;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, in mancanza di Responsabili di Servizio (artt. 49 c. 2, 97 c.4.b e 147 bis del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni di cui sopra e qui espressamente richiamate, di formulare agli Enti Istituzionali competenti, formale istanza con contestuale diffida al rimborso a favore del Comune di Prato Sesia (NO), dell'importo di euro **43.413,44 (oltre interessi di legge dal dovuto al saldo)** relativamente alle spettanze del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013 illegittimamente trattenuto con il decreto del Ministro dell'Interno del 24 settembre 2013 in attuazione dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016 (formulate tutte le riserve di legge, in caso di omesso pagamento, ivi incluse quelle di tutela legale);
- 2) Di approvare l'allegato schema di istanza con contestuale diffida che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera (All. A);
- 3) Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante pro tempore del Comune di Prato Sesia, alla sottoscrizione dell'istanza con contestuale diffida.

DELIBERA

Di assegnare al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 in data 18.8.2000.

Prot. n.

Prato Sesia,

Spett.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
- 00187 Roma -

presidente@pec.governo.it

ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it

Spett.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Via XX Settembre, 97
- 00187 Roma -

mef@pec.mef.gov.it

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Spett.

MINISTERO DELL'INTERNO

Piazza del Viminale, 1
- 00184 Roma -

gabinetto.ministro@pec.interno.it

dait.prot@pec.interno.it

Spett.

Avvocatura generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12
- 00186 Roma -

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

roma@mailcert.avvocaturastato.it

Spett.

Banca d'Italia

via Nazionale 91
-00184 Roma-

bancaditalia@pec.bancaditalia.it

Istanza di rimborso da parte del Comune di Prato Sesia (No) per l'importo di € 43.413,44 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 129 depositata in data 6 giugno 2016 che ha pronunciato la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Taglio fondo sperimentale di riequilibrio anno 2013.

Io sottoscritto Manuelli Luca in qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI PRATO SESIA (NO), giusta autorizzazione a presentare questa istanza a seguito deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 28.12.2016, espongo quanto segue.

Premesso che la sentenza n. 129 del 2016 della Corte costituzionale ha dichiarato l'Illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 avente per oggetto *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non

prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno;

Visto che l'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2013, n. 95, ha disposto la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali, per il complessivo importo di 2.250 milioni di euro, per l'anno 2013, nei confronti dei Comuni ricompresi nelle Regioni a statuto ordinario in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi;

Dato atto che l'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2013, n. 95, ha previsto che a decorrere dall'anno 2013, le riduzioni da applicare a ciascun Comune sono determinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Interno, ripartendo la stessa riduzione per ciascun ente in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);

Considerato che la disposizione censurata dalla Corte costituzionale ha comportato la lesione dell'autonomia finanziaria riconosciuta agli enti locali dall'art. 119 della Costituzione in quanto:

- la disposizione censurata non stabilisce un termine entro il quale il decreto ministeriale che determina la riduzione di entrate erariali per ciascun Comune deve essere emanato. Difatti, la riduzione dei trasferimenti a esercizio finanziario quasi concluso arreca problemi nella programmazione economica-finanziaria dell'ente locale, in particolare nella stesura e nell'approvazione del bilancio di previsione;
- il parametro utilizzato per la determinazione della riduzione dei trasferimenti statali nelle spese sostenute, da parte di ciascun ente locale, per i "consumi intermedi", del triennio 2010-2012, è una categoria nella quale rientrano sia le spese stanziare nell'interesse di ogni singola amministrazione sia quelle destinate ad assicurare servizi ai cittadini;
- la riduzione dei trasferimenti statali basati sulle spese sostenute dai singoli Comuni per i "consumi intermedi" è ispirata da una *ratio* diversa da quella che connota la previsione costituzionale del fondo perequativo, che si basa sul criterio della capacità fiscale per abitante;

Considerato inoltre che la disposizione censurata dalla Corte costituzionale ha violato altresì, gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per le riduzioni dei trasferimenti ai Comuni per l'anno 2012, non subordina la determinazione unilateralmente assunta dallo Stato con decreto ministeriale all'ipotesi di inerzia della Conferenza Stato – Città e autonomie locali;

Ritenuto consolidato l'orientamento della giurisprudenza che afferma il principio della retroattività degli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pronuncia che non sono esauriti;

Dato atto che per rapporti ancora non esauriti, per consolidata giurisprudenza, si intendono i rapporti per i quali non siano decorsi termini di prescrizione o decadenza, come nel caso di specie per cui viene avanzata la richiesta di rimborso;

Dato atto che con la sentenza n. 129/2016 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale ha disposto il taglio complessivo di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013;

Visto che il Comune di Prato Sesia per effetto della decurtazione sulle spettanze per l'anno 2013 operata dal decreto del Ministro dell'Interno del 24 settembre 2013 in attuazione dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ha subito un taglio di euro **43.413,44**.

TUTTO CIO' PREMESSO

Con la presente si intima e diffida, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente istanza, a procedere al rimborso a favore del Comune di Prato Sesia (NO), dell'importo di euro **43.413,44 (oltre interessi di legge dal dovuto al saldo)** relativamente alle spettanze del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013 illegittimamente trattenuto con il decreto del Ministro dell'Interno del 24 settembre 2013 in attuazione dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016;
Si avverte che in difetto di quanto sopra ci si riserva di agire, senza alcun ulteriore indugio, nelle sedi competenti al fine di tutelare le proprie ragioni con ulteriore aggravio di spese e costi a Vostro carico, fatta espressa riserva di ogni ulteriore tutela di legge.

Il SINDACO
(Luca Manuelli)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 10.01.2017 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Municipale, 10.01.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Michele Regis Milano

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, 10.01.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Michele Regis Milano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
